

Messaggio

numero

data

Dipartimento

7373

11 luglio 2017

ISTITUZIONI / TERRITORIO

Concerne

Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale Centro di addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri (PUC-PTMC) e autorizzazione al dissodamento

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Piano di utilizzazione cantonale Centro di addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri (PUC-PTMC) e relativa domanda di dissodamento.

1. INTRODUZIONE

In Ticino sono attivi diversi poligoni di tiro al servizio di sportivi, corpi di sicurezza, per l'assolvimento degli obblighi militari (tra le quali rientrano tutte le attività fuori servizio come il tiro obbligatorio) e per il tiro di caccia. Alcuni di questi impianti, oltre ad essere vetusti e non più in linea con gli odierni standard tecnici, non sono nemmeno conformi alla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda l'impatto fonico. Con lo sviluppo negli ultimi decenni degli insediamenti abitativi, soprattutto nelle periferie urbane, diversi poligoni di tiro si sono ritrovati a contatto con zone fortemente edificate. Questa situazione causa, non solo dei problemi ambientali legati all'inquinamento fonico, ma in alcuni casi anche delle importanti limitazioni allo sviluppo di pregiate aree urbane. Con l'introduzione dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15.12.1986 (OIF) sono stati fissati per la prima volta precisi limiti per le emissioni foniche dei poligoni di tiro. Questo progetto porterebbe a sanare la situazione in ben tre poligoni. Le strutture principali da annoverare sono quelle di Porza-Canobbio in zona Ressiga, di Bellinzona-Giubiasco in zona Saleggi e di Origgio-Cureglia. D'altro canto, la Legge militare impone ai Comuni di provvedere affinché degli impianti necessari per il tiro fuori servizio, quale attività in favore della difesa nazionale, siano messi a disposizione dell'utenza. Il contrasto tra gli interessi della difesa nazionale legati all'attività di tiro e le norme della tutela ambientale ha portato ad una situazione insostenibile, non compatibile con le disposizioni legali attualmente in vigore, a cui si devono trovare al più presto delle soluzioni con la realizzazione di infrastrutture sostitutive e il risanamento delle altre. Non deve essere inoltre trascurato che il tiro sportivo coinvolge in Ticino un numero elevato di cittadini (ca 3'000) che svolgono questa attività sportiva saldamente ancorata alle nostre tradizioni nazionali, tanto da essere lo sport che conta il maggior numero di soci in Svizzera.

La realizzazione dell'impianto del Monte Ceneri era inizialmente prevista ad ovest della strada cantonale, soluzione sulla quale il Gran Consiglio si era espresso favorevolmente nel 2008. Tuttavia, tale proposta è stata abbandonata a seguito della bocciatura in

votazione popolare del sussidio cantonale il 1° giugno 2008. Dopo il rifiuto alle urne, il Cantone si è attivato per trovare una soluzione alternativa. Attraverso diversi approfondimenti e studi, coinvolti i vari portatori d'interesse (tra i quali i promotori del referendum contro il credito cantonale), si è giunti alla conclusione di realizzare un impianto coperto sul sito dell'attuale poligono militare del Monte Ceneri, risanando tra l'altro una situazione fonica critica.

2. CONTESTO PIANIFICATORIO

2.1 Il Piano direttore cantonale (PD)

Il PD tratta il tema legato ai poligoni di tiro nella scheda V10, nella quale è sostenuta una soluzione che prevede la chiusura dei poligoni di tiro che presentano una situazione in contrasto con le attuali normative tecniche e ambientali e la loro sostituzione con due nuovi poligoni d'interesse cantonale in cui concentrare le attività di tiro. Per i poligoni locali e regionali in buono stato e senza problematiche foniche è previsto invece il mantenimento e, dove necessario, una ristrutturazione. Nel precedente Piano direttore (PD90) il Cantone aveva già stabilito due ubicazioni per la possibile realizzazione di poligoni d'interesse cantonale: nella piazza d'armi di Losone per il Locarnese, e in quella del Monte Ceneri per il Bellinzonese e il Sottoceneri. Entrambe sono state riprese nel Piano direttore rivisto nel 2009 (PD09) all'interno, come detto, della scheda V10. Fra il 2014 e il 2016 è stata svolta la procedura di adattamento della scheda V10 per stralciare l'ubicazione sul lato ovest della strada cantonale (Poreggia) e consolidare la nuova posizione sul sito dell'attuale poligono militare. La soluzione scaturita dagli studi e integrata nella scheda V10 oltrepassa il concetto di semplice poligono di tiro. Raccogliendo i pareri dei diversi possibili utenti (società di tiro, militari, cacciatori e corpi di polizia), la nuova ubicazione sul Monte Ceneri prevede la creazione di un centro regionale polifunzionale di istruzione e tiro coperto in grado di soddisfare le diverse necessità: tiro fuori servizio, tiro sportivo, tiro dei militari, dei cacciatori e delle forze di Polizia (cantonale e comunali).

2.2 Piani regolatori (PR) in vigore

Il comparto occupato dall'attuale poligono di tiro del Monte Ceneri è posto sul territorio del Comune di Monteceneri, a cavallo fra le sezioni di Rivera e Bironico. Il PR della Sezione di Rivera è stato approvato dal CdS il 21 giugno del 2000 con risoluzione n. 2619, mentre il PR della Sezione di Bironico è stato approvato dal CdS il 20 novembre 2002. Gli stessi sono stati successivamente oggetto di alcune varianti, ma non riprendono quali attrezzature d'interesse pubblico il sedime occupato dall'attuale poligono di tiro. La superficie in questione è infatti attribuita all'area forestale indicativa da entrambe i PR. La stessa è inoltre interessata (Sezione di Rivera) dalla zona "territorio per attività militari" che riprende, a titolo indicativo, le aree di proprietà del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

3. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

3.1 Scopi e obiettivi del PUC-PTMC

Tramite lo strumento del PUC, il Cantone ha la facoltà di promuovere direttamente l'attuazione degli obiettivi pianificatori già inseriti nel PD, come pure la realizzazione di edifici o impianti d'interesse cantonale o sovracomunale. In questo contesto, il PUC-PTMC

mira a concretizzare gli indirizzi della scheda V10 del PD, che si prefigge come obiettivo quello di assicurare a lungo termine l'adempimento dell'obbligo dei vari Comuni di mettere a disposizione un impianto per il tiro fuori servizio militare tramite un'installazione sicura e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Nello stesso contesto, il PUC-PTMC si prefigge pure come obiettivo di proporre una soluzione adeguata per concentrare sul sedime identificato dalla scheda V10 del PD le infrastrutture necessarie per l'istruzione e il tiro dei diversi corpi di sicurezza e associazioni, nell'ottica di un loro sfruttamento efficiente e sinergico garantendo nel contempo un uso parsimonioso del suolo.

A questo scopo, il PUC-PTMC predispone la ristrutturazione e la copertura del poligono di tiro attualmente esistente al Monte Ceneri, al fine di risanare le situazioni di conflitto ambientale provocate dai poligoni di tiro della Ressiga (Canobbio-Porza), dei Saleggi (Bellinzona-Giubiasco), e del comprensorio di Origlio-Cureglia, che saranno in seguito messi fuori esercizio, nonché dello stesso poligono del Monte Ceneri.

3.2 Procedura di adozione

Conformemente all'art. 45 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), la procedura di adozione del PUC ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio. I contenuti del PUC sono poi stati illustrati all'esecutivo comunale di Monteceneri. Ne è seguita la fase di deposito del progetto, dal 18 aprile al 23 maggio 2017 (vedi cap. 8), durante la quale sono state formulate 2 osservazioni. Inoltre, si è tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comune di Monteceneri allestite prima della fase di consultazione.

Il PUC è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 45 Lst). Lo scrivente Consiglio esprime inoltre un avviso preliminare sulla domanda di dissodamento. L'approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 Lst) del PUC e della domanda di dissodamento sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio, durante la quale i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 Lst).

4. STUDI DI BASE

Il Dipartimento delle istituzioni (DI), in collaborazione con il Dipartimento del territorio (DT), ha promosso una serie di valutazioni al fine di raggiungere, con la realizzazione del nuovo Centro d'addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri, i seguenti obiettivi così riassunti in maniera sintetica:

- a) continuare a garantire l'assolvimento degli obblighi comunali in materia di Difesa nazionale (messa a disposizione di infrastrutture di tiro) dettati dalla legislazione federale in materia e promuovere l'attività di tiro sportivo garantendo un'infrastruttura moderna e funzionale;
- b) garantire lo svolgimento del tiro obbligatorio per i cacciatori e il relativo esame per l'ottenimento della patente di caccia;
- c) risanare le situazioni ambientali dei poligoni di tiro del Luganese e del Bellinzonese che attualmente non rispettano le norme fissate dall'OIF e garantire un impatto ambientale minimo della nuova infrastruttura di tiro;

- d) liberare dai vincoli pianificatori derivanti dagli attuali stand delle aree particolarmente interessanti in zone urbane (Lugano, Bellinzona);
- e) ridurre l'impegno finanziario per l'investimento dei Comuni del comprensorio tramite la realizzazione di un'unica infrastruttura di tiro a utilizzo sia civile che militare, quindi con una partecipazione finanziaria importante anche della Confederazione;
- f) promuovere una rapida realizzazione di questa infrastruttura di tiro;
- g) garantire una facile accessibilità agli utenti.

5. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC-PTMC

Ai sensi dell'art. 44 Lst, il PUC- PTMC si compone di:

- Rapporto di pianificazione (di carattere indicativo)
- Programma di realizzazione (di carattere indicativo)
- Norme di attuazione (di carattere vincolante)
- Rappresentazioni grafiche: piano delle zone e piano dell'urbanizzazione (di carattere vincolante)

Il PUC-PTMC, con gli atti che lo compongono, costituisce parte integrante del presente Messaggio; ci limitiamo pertanto in questa sede ad approfondire ed esplicitare gli elementi principali.

Di seguito si riprendono i tratti principali del progetto.

5.1 Definizione dei contenuti

I contenuti del PUC-PTMC sono stati definiti sulla base dello *Studio di fattibilità* elaborato dallo Studio Lucchini & Canepa Ingegneria SA (agosto 2016). In considerazione degli esiti negativi dei progetti sviluppati negli anni scorsi, nell'ambito dello studio sopracitato si è imposto come vincolo base quello di ridurre, complessivamente, l'impatto ambientale e paesaggistico, nonché il carico fonico attuale della piazza d'armi. Per ottenere quest'ambizioso traguardo l'unica e radicale soluzione consiste nel progettare e realizzare un poligono di tiro coperto, ristrutturando e coprendo quello attualmente esistente, adattandolo alle caratteristiche morfologiche del sito. Tenendo in considerazione le esigenze dei diversi attori, quelle di carattere fonico e di inserimento paesaggistico, mantenendo e valorizzando buona parte delle struttura esistente, il nuovo progetto permette di raggruppare le attività di tiro in un'unica area, già da tempo destinata a tale scopo, permettendo così di sviluppare un progetto centralizzato che possa essere sfruttato al meglio. La scelta di risanare e potenziare lo stand esistente, vista anche la sua dislocazione territoriale, è sicuramente la soluzione più economica oltre a quella con minor impatto ambientale.

Gli elementi principali che compongono il progetto sono (cfr. Rapporto di pianificazione, cap. 5.2):

- Ristrutturazione della Casa del tiratore esistente
- Costruzione di un nuovo rifugio pubblico di ca. 500-700 posti;
- Galleria di tiro coperta da 300 m;
- Galleria di tiro coperta da 50 m;
- Allargamento dell'attuale strada d'accesso al Poligono di tiro con eliminazione dell'anello di circolazione in senso unico attuale;

- 80 posteggi a destinazione del nuovo Centro;
- strada di servizio lungo il perimetro della galleria per l'accesso ai bersagli e la manutenzione

6. IMPATTI TERRITORIALI

Nel Rapporto di pianificazione del PUC-PTMC (parte integrante del presente Messaggio) sono analizzati gli impatti che la realizzazione dell'impianto avrà sul territorio, sul paesaggio, sul traffico e sulle emissioni foniche.

Da queste analisi emerge innanzitutto che non avverrà un profondo cambiamento del paesaggio. Il nuovo impianto verrà infatti realizzato su un terreno già da tempo occupato da infrastrutture legate alle attività di tiro, in un comparto caratterizzato dalla presenza di diversi elementi antropici essenzialmente legati alle attività militari. È inoltre previsto un adeguato inserimento dell'impianto nella morfologia del luogo (parziale interrimento delle gallerie di tiro, rinverdimento del tetto, riempimenti laterali a ridosso delle pareti scoperte). La realizzazione del progetto non richiede nemmeno la costruzione di nuove vie d'accesso, se non l'allargamento di una strada esistente.

Il traffico indotto dal nuovo centro sulla rete viaria principale può inoltre essere ritenuto trascurabile.

Per di più, con la copertura del poligono di tiro non solo si impedisce l'incremento delle emissioni foniche malgrado l'aumento delle attività di tiro, ma addirittura si permette una loro riduzione. Il progetto è quindi da ritenersi efficace per quel che concerne il contenimento delle immissioni foniche. Anche le valutazioni condotte sul traffico indotto dalla realizzazione del progetto hanno dimostrato che la stessa non comporterà un aumento delle emissioni superiore a quanto ammesso dall'OIF.

Infine, in applicazione dell'art. 38 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) secondo il quale "i corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria", la costruzione del nuovo impianto implicherà la deviazione del riale che attualmente scorre intubato sotto l'attuale poligono di tiro con l'esecuzione di una nuova camera di trattenuta a monte della strada d'accesso ai bersagli, per poi ritornare a cielo aperto subito attraversata la strada. Il corso d'acqua attraverserà poi la galleria del poligono di tiro, passando al di sopra di essa con modalità esecutiva da approfondire. L'ultima tratta si ricongiungerà poi al suo corso naturale. In questo modo la porzione intubata viene ridotta al minimo indispensabile all'attraversamento della strada.

7. DECISIONE PRELIMINARE DI DISSODAMENTO (incarto 4107)

Il presente avviso, che non costituisce un'autorizzazione di dissodamento ai sensi di legge, è fondato sulla legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), sull'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), sulla Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), sul Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e sulla legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAm).

7.1 Considerazioni generali e procedurali

La superficie interessata dal PUC-PTMC è attribuita dai PR di Rivera e Bironico all'area forestale indicativa. Nel gennaio del 2017 è stato pertanto rilevato il limite del bosco in

corrispondenza del futuro centro polifunzionale, dei parcheggi e della strada d'accesso, determinando con precisione l'estensione dell'area forestale in prossimità del perimetro del PUC-PTMC. Ne sussegue che per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e copertura del poligono di tiro, nonché per gli accessi e i posteggi destinati alla struttura, occorre procedere con il dissodamento di una superficie boschiva pari a 3'267 mq. Il dissodamento si rende necessario in gran parte per assicurare la distanza minima dal bosco prevista dalla LCFo e dal relativo Regolamento dalla nuova infrastruttura (10 m) e dalla strada d'accesso allargata (2 m).

Conformemente agli artt. 5 LCFo e 7 cpv. 1 e 2 RLCFo, il Dipartimento del territorio ha allestito una domanda di dissodamento (v. allegato) che è stata depositata congiuntamente al progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Monteceneri dal 18 aprile al 23 maggio 2017. Entro i termini stabiliti sono state inoltrate 2 osservazioni, una delle quali menziona il tema del dissodamento. In merito alla domanda di dissodamento, i servizi cantonali interessati hanno tutti espresso preavviso favorevole.

Giusta l'art. 12 LFo l'inclusione della foresta in una zona di utilizzazione nell'ambito di una modifica del piano di utilizzazione è subordinata ad un permesso di dissodamento. La Legge sul coordinamento delle procedure (LCoord) disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti necessiti decisioni di più autorità (v. art. 1 LCoord).

Secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. b LCoord, la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale, nel caso in esame, è quella pianificatoria. Concretamente, quindi, la domanda di dissodamento allestita dal Dipartimento del territorio è sottoposta al Gran Consiglio per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento nell'ambito della decisione globale sull'approvazione del PUC (cfr. art. 10 e 12 LCoord).

A tal fine, lo scrivente Consiglio esprime di seguito il proprio parere in qualità di autorità specializzata (cfr. artt. 3 cifra 5 e 8 cpv. 1 lett. b LCoord e 5 LCFo).

7.2 Parere sulle condizioni di dissodamento (art. 8 cpv. 1 lett. b LCoord)

a) Secondo l'art. 3 LFo l'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo).

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LFo può venire concessa una deroga se la/il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta e se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Inoltre, va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene

assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2).

A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Secondo l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. In base all'art. 14 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione forestale.

Giusta l'art. 15 RLCFo è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. L'art. 11 cpv. 1 OFo, infine, stabilisce che l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

- b) Nel caso concreto, il dissodamento di 3'267 mq rispetta le condizioni imposte dalla LFo, in quanto è attuabile solamente nel luogo previsto, rispetta le condizioni della pianificazione del territorio e non comporta seri pericoli per l'ambiente. Il bosco interessato dal dissodamento è composto da latifoglie miste (castagno, rovere, betulla e qualche ciliegio), di ca. 40 anni, e svolge funzioni prevalenti di tipo paesaggistico e naturalistico.

Ubicazione vincolata

L'ubicazione proposta permette di centralizzare geograficamente i posti di esercizio per tiratori e si integra funzionalmente con le numerose infrastrutture militari già presenti in zona. La ristrutturazione e la copertura del poligono di tiro attualmente esistente al Monte Ceneri permette inoltre di risanare le situazioni di conflitto ambientale provocate dalle strutture in esercizio in diverse località del Cantone. Il progetto è attuabile soltanto nel luogo previsto perché si tratta di un'infrastruttura particolare, unica per le sue dimensioni, nonché per le sue modalità costruttive, e legata alle altre attività militari già esistenti da lungo tempo sul Monte Ceneri.

Congruenza con la pianificazione del territorio

L'opera è prevista dal PD, in particolare dalla scheda V10 (entrata in vigore il 2 febbraio 2016), e viene concretizzata mediante il presente PUC, con il quale la domanda di dissodamento è coordinata. È pertanto data la congruenza, sia formale che materiale, con le pianificazioni di ordine superiore.

Pericoli ambientali e aspetti di polizia forestale

Il progetto interessa un corridoio faunistico di importanza nazionale. Nonostante il previsto leggero aumento del traffico veicolare, la copertura del poligono di tiro

porterà ad un netto miglioramento delle emissioni foniche nella loro globalità, e quindi ad un minor disturbo della fauna. Il dissodamento non origina inoltre gravi conflitti di tipo ambientale e non ha influsso su eventi naturali (erosione, frane, incendi, ecc.). per gli aspetti di polizia forestale, mediante la presente domanda di dissodamento si pone il progetto in conformità con la legislazione forestale per quel che concerne le distanze dal bosco (art. 6 LCFo, art. 13b RLCFo e relativi Allegati 1 e 2).

Descrizione delle aree boschive interessate dal dissodamento

Il bosco interessato dal dissodamento è composto da castagno, rovere, betulla e qualche ciliegio.

Rimboschimento compensativo

Il progetto è previsto all'interno di una zona forestale invariata o in diminuzione. A livello locale si può tuttavia osservare come la superficie forestale del comprensorio Monte Ceneri/Piazza d'armi sia aumentata a partire dagli anni '40, come testimoniano le fotografie aeree consultate. Nei tre mappali interessati dal dissodamento, tutti di proprietà della Confederazione, sono state valutate prioritariamente delle superfici per un eventuale rimboschimento compensativo giusta l'art. 7, cpv. 1 LFo. Questa ipotesi è però stata abbandonata, in quanto l'area rimasta aperta è caratterizzata da intense attività militari: non pertanto dunque possibile trovare una superficie di rimboschimento compensativo idonea senza entrare in conflitto con le esigenze della Piazza d'armi. Inoltre, un eventuale rimboschimento compensativo nello stesso comparto entrerebbe in conflitto con le attività agricole tutt'ora presenti in zona.

Tenuto conto di queste premesse e considerata l'impossibilità di compensare realmente la superficie dissodata mediante la piantumazione di nuova area forestale, quale compenso si prevede il versamento di un contributo sostitutivo di 20 fr./mq giusta gli articoli 8LCFo e 14 RLCFo. L'importo derivante andrà a finanziare progetti a favore della natura e del paesaggio in ossequio ai disposti dell'art. 7, cpv. 2 LFo: nello specifico, il compenso sarà destinato alla valorizzazione, in chiave agricola e paesaggistica, di un querceto ubicato sul Monte Barro nei Comuni di Taverner-Torricella e Monteceneri: trattasi di un oggetto unico a livello cantonale per la tipologia forestale che rappresenta, ma anche tenuto conto delle sue dimensioni (ca. 8 ha). Tenuto conto di quanto esposto, e alle condizioni sopra evocate, i compensi possono dirsi sufficienti ai sensi della vigente legislazione forestale. Considerate inoltre le ricadute d'interesse pubblico dell'opera, si rinuncia alla riscossione del plusvalore ai sensi degli artt. 9 LFo, 9LCFo e 15 RLCFo.

- c) Sulla scorta di quanto precede, il Consiglio di Stato, in qualità di autorità specializzata ai sensi degli artt. 3, cpv. 5 LCoord e 5 LCFo, si esprime favorevolmente sulla domanda di dissodamento. Il contributo sostitutivo ammontante a 65'340 franchi sarà registrato internamente alla contabilità dello Stato con effetto finanziario neutro, e sarà oggetto di una decisione separata.

7.3 Decisione preliminare di dissodamento

1. La domanda di dissodamento del mese di febbraio 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione, è preavvisata favorevolmente. Di conseguenza, è preavvisato favorevolmente il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 3'267 mq, sui mappali n. 1001 RFD di Monteceneri-Bironico e n. 1424 e 1635 RFD di Monteceneri-Rivera, coordinate medie 714'210/110'577.

2. Il presente preavviso di dissodamento sarà formalizzato in una decisione impugnabile, la quale verrà emanata in modo coordinato con l'approvazione del PUC da parte del Gran Consiglio.

8. LA FASE DI DEPOSITO DEGLI ATTI

Dal 18 aprile al 23 maggio 2017 il Dipartimento del territorio ha depositato, ai sensi dell'art. 45 Lst, il progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Centro di addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri presso la cancelleria del Comune di Monteceneri.

Per illustrare il progetto, oltre al deposito degli atti (con pubblicazione dell'avviso sul Foglio ufficiale e sui quotidiani) e alla loro pubblicazione on-line, si è tenuto un incontro con il Municipio di Monteceneri. Alla consultazione due istanti hanno presentato delle osservazioni. Il Municipio di Monteceneri ha invece presentato delle osservazioni durante la fase preliminare di allestimento del progetto di PUC all'attenzione del Dipartimento del territorio. Nella procedura formale di deposito atti, il Municipio si è limitato a richiamare il contenuto delle osservazioni precedentemente trasmesse. Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio e delle istituzioni. Di seguito verrà esposta la sintesi dei contributi presentati e le relative valutazioni del Consiglio di Stato. Già sin d'ora si può comunque rilevare che l'esame delle osservazioni pervenute non ha comportato una modifica sostanziale del piano depositato né della ponderazione degli interessi qui compiuta.

Osservazione n. 1 – Municipio di Monteceneri

1. Il Municipio di Monteceneri chiede la conferma esplicita che al Comune non saranno richieste partecipazioni ai costi di investimento. Chiede inoltre che il Comune sia esonerato anche dalla partecipazione ai costi di gestione quale compenso e riconoscimento dell'onere che il Comune è disposto ad accettare per favorire una soluzione che porta benefici in alte parti del Cantone.
2. Il Municipio chiede che la valutazione degli effetti sul traffico sia estesa anche agli altri impianti che nei prossimi anni indurranno un aumento del traffico a Monteceneri e sullo svincolo autostradale.
3. Il Municipio chiede che il Comune sia coinvolto nella gestione degli spazi (sale multiuso, rifugio pubblico, ecc.) che quando non fossero occupate per le esigenze dei fruitori dello stand, potranno essere messe a disposizione di un'utenza più allargata.
4. Il Municipio chiede infine che nella misura in cui interventi di miglioria della situazione ambientale e paesaggistica complessiva non potranno essere inseriti nel PUC e nei crediti d'opera, che a Monteceneri vengano riconosciuti adeguati contributi pubblici per la loro realizzazione.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Si conferma che al Comune di Monteceneri non saranno richieste partecipazioni ai costi d'investimento. Il Comune dovrà tuttavia partecipare, come gli altri Comuni del comprensorio, ai costi e alle spese di gestione.
2. Per quel che concerne il tema relativo all'incremento del traffico, nell'analisi degli impatti derivanti dal traffico indotto sono stati presi in considerazione anche gli spostamenti generati da altri interventi nel comparto, giungendo alla conclusione che

l'impatto sulla rete viaria locale sarà minimo. Infatti, la realizzazione del nuovo centro logistico del Monte Ceneri, non oggetto della presente pianificazione, non implicherà a sua volta ripercussioni percettibili sul traffico. Il potenziale aumento dei passaggi dovuti allo spostamento del centro di Bellinzona sarà infatti minimo in ragione della riduzione di un terzo dei giorni di servizio prestati tramite l'applicazione dal 1° gennaio 2018 dell'Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs). Nemmeno i potenziali spostamenti legati alla realizzazione dell'edificio multifunzionale dedicato alle guardie di confine, non oggetto anch'esso della presente pianificazione, non avranno particolari effetti sostanziali sul traffico. Gli effetti sugli spostamenti veicolari generati sia dal poligono di tiro che dallo stabile multifunzionale, valutati in una precedente versione dello studio relativo alla viabilità e all'accessibilità, producono infatti dei risultati pressoché identici.

3. Le richieste espresse esulano dalle competenze del PUC e non possono quindi essere trattate in questa sede. Tali richieste dovranno essere valutate dalla Società di gestione dell'infrastruttura, compatibilmente con le funzioni ammesse dal PUC.
4. Le richieste espresse esulano dalle competenze del PUC e non possono quindi essere trattate in questa sede. Una compensazione viene già fatta nell'ambito del dissodamento.

Osservazione n. 2 – Armasuisse Immobili

1. L'istante chiede che nel Rapporto di pianificazione sia specificato che la manutenzione/gestione della strada d'accesso al poligono non sarà presa completamente a carico dalla Confederazione. La stessa sarà opportunamente regolamentata a tempo debito mediante convenzione con i principali utilizzatori delle infrastrutture previste.
2. L'istante chiede che sia modificato il paragrafo 4 alla pagina 15 dello Studio di fattibilità in modo da sostituire la dicitura *linee di tiro esclusive per il militare con impianti di tiro militari a corta distanza*. Chiede inoltre che nello stesso documento sia specificato che il tratto di strada che sale verso il campo da calcio sarà ad uso esclusivo dei militari e degli aventi diritto.
3. Per quel che concerne la domanda di dissodamento, l'istante chiede che al capitolo 2 si sostituisca il termine *Piazza d'armi* con *attuale stand di tiro 300m*. Chiede inoltre che il contributo sostitutivo pari a 65'340 fr. sia messo a carico esclusivo del Cantone.
4. Infine, l'istante chiede che al capitolo 6.2 dello studio relativo all'accessibilità e alla viabilità sia contemplato, per l'analisi dell'occupazione del posteggio, oltre all'uso diurno, anche l'uso serale dell'impianto per le attività militari della piazza d'armi.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. La richiesta può essere accolta. Le modalità di ripartizione dei costi di gestione dovranno infatti essere discusse in una seconda fase. Il Rapporto di pianificazione è così modificato di conseguenza.
2. Il PUC-PTMC si compone di rappresentazioni grafiche e norme a carattere vincolante, ed è accompagnato da un Rapporto di pianificazione di carattere indicativo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 44, cpv. 3 Lst, e dall'art. 3 delle norme d'attuazione del PUC. Gli studi sulla base dei quali sono stati definiti i contenuti del PUC non sono di per se delle componenti che possono essere modificate in sede di

consultazione. Sono semmai le informazioni riprese nel Rapporto di pianificazione o nelle norme che possono essere precisate. Nel caso concreto, è possibile, senza modificare lo *Studio di fattibilità*, aggiornare il capitolo 5.2.4 – *Viabilità e parcheggi* in modo da precisare che la strada che sale anche verso gli impianti di tiro militare a corta distanza (KD-box) sarà ad uso esclusivo dei militari e degli aventi diritto.

3. Dal rapporto di pianificazione è perfettamente comprensibile che il PUC prevede la ristrutturazione e la copertura dell'attuale stand di tiro da 300 m. Non è quindi ritenuto necessario apportare delle precisazioni al fine di soddisfare la richiesta espressa in tal senso. Per quel che concerne il contributo sostitutivo al dissodamento, si segnala che quest'ultimo non sarà messo a carico della Confederazione.
4. La non contemplazione dell'utilizzo serale dell'impianto da parte dei militari della Piazza d'armi non impedisce di fatto a quest'ultimi di accedere e parcheggiare presso la struttura. Il posteggio al servizio del Centro d'addestramento e poligono di tiro potrà essere utilizzato dagli utenti conformemente alle attività programmate, e quindi anche dai militari qualora la truppa dovrà raggiungere la struttura per le attività serali previste. Per questo motivo, si ritiene che non ci siano motivi per prendere in considerazione l'osservazione dell'istante su questo punto.

Osservazione n. 3 – Alda de'Sena, Massimo de'Sena, Daniele de'Sena, Valentina de'Sena (rappresentati dall'avv. Massimo de'Sena)

1. Gli istanti osservano come il PUC-PTMC sia relativo solo ed unicamente allo stand di tiro regionale, per la realizzazione del quale i vari studi pubblicati fanno astrazione di tutto quanto nel frattempo edificato o in via di edificazione, ciò che avrebbe già comportato e che potrebbe generare un ulteriore aumento del traffico e delle molestie in generale. Il mantenimento delle postazioni di tiro aperte militari (stand a corta distanza) non sarebbe inoltre conforme alle normative vigenti in materia di protezione contro l'inquinamento fonico. Gli istanti postulano quindi che il PUC sia rivisto in modo tale da inglobare e computare anche l'attività svolta negli stand a corta distanza militari.
2. Per quel che concerne l'inquinamento fonico legato alle attività di tiro, secondo gli istanti dagli atti risulterebbero delle incongruenze per quanto attiene ai loro mappali. Gli stessi sarebbero infatti sottoposti, secondo lo studio relativo all'impatto fonico, ad un livello di immissioni inferiore a quanto effettivamente misurabile in loco, livello che sarebbe invece superiore ai valori di allarme dell'OIF per la zona GdS III. Risulta inoltre che all'altezza delle pareti esterne dello stand coperto vi sarebbero delle emissioni foniche di oltre 80 dB, con valori medi di 63 dB, ciò che sarebbe già incompatibile con le attuali norme considerando il GdS III, che prevede un valore di pianificazione di massimo 60 dB durante il giorno. Generando la struttura emissioni oltre tale valore, la stessa risulterebbe già in partenza non autorizzabile. Gli istanti postulano quindi che il PUC preveda espressamente emissioni pari al massimo 40 dB ed alla peggio ai valori di pianificazione già all'esterno delle mura dell'impianto.
3. A mente degli istanti, l'allargamento della strada d'accesso al poligono di tiro al fine di renderla transitabile con un doppio senso di marcia sarebbe fonte di molestie sia sonore che luminose in direzione della loro abitazione. Chiedono quindi che venga ampliata la tratta più a monte (quella che accede al campo sportivo agli stand a corta distanza), o in via subordinata che la strada venga schermata in modo tale da contenere il rumore e le immissioni luminose dei veicoli proiettate direttamente sull'abitazione. Parimenti, gli istanti postulano una ripiantumazione e un infoltimento

della foresta, ivi compresa la superficie a valle della strada a sud, come misura di compensazione naturale al dissodamento. Analogamente, gli istanti postulano inoltre che i lati a sud e a sud-ovest del parcheggio a servizio del poligono di tiro vengano contenuti all'interno di un terrapieno e che lo stesso venga piantumato in modo da ristabilire le funzioni protettive naturali attualmente in essere (barriere naturali alla propagazione del rumore, mimetizzazione degli insediamenti).

4. Infine, gli istanti postulano il ripristino della previgente segnaletica per quel che concerne l'accesso dalla strada cantonale alla strada che conduce al poligono di tiro. Ritengono inoltre inopportuno espropriare il mappale n. 1521 RFD allorché i mappali prospicienti risultano liberi e di sufficiente ampiezza per ospitare l'allargamento della strada.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Tramite lo strumento del PUC il Cantone ha la facoltà di promuovere direttamente l'attuazione degli obiettivi pianificatori inseriti nel PD, come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale. Come già espresso in precedenza, il presente PUC mira a concretizzare gli indirizzi della scheda V10 del PD (poligoni di tiro), che prevede, per il comparto del Monte Ceneri, la copertura e il risanamento dell'attuale poligono in modo da concentrare diverse attività in esso esercitabili: tiro fuori servizio, tiro sportivo, tiro dei militari, dei cacciatori e delle forze di polizia. Il Poligono di tiro presenta quindi una valenza sia civile che militare. Gli stand a corta distanza, necessari all'esercitazione del tiro dinamico a corta distanza dei militari, presentano invece una valenza esclusivamente militare e rimangono perciò di competenza della Confederazione, ragion per cui non sono stati integrati nel PUC. Il loro mantenimento e risanamento, che conformemente a quanto prescritto dall'OIF dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2025, esula quindi dalle competenze del PUC. Come già osservato in precedenza, per quel che concerne il tema relativo all'incremento del traffico, sono stati presi in considerazione anche gli spostamenti indotti da altri interventi nel comparto, giungendo alla conclusione che l'impatto sulla rete viaria locale sarà minimo. Anche per quel che concerne le emissioni foniche è stato preso in considerazione il traffico indotto anche da altri interventi programmati nel comparto, (cfr. *Valutazione dell'impatto fonico generato dal Centro regionale polifunzionale d'istruzione e tiro del Monte Ceneri*, cap. 6.3) giungendo alla conclusione che le prescrizioni dettate dall'art. 9a OIF, che postula che il nuovo traffico indotto non deve comportare il superamento dei VLI nei casi in cui i tratti stradali considerati non siano da risanare, mentre negli altri casi il traffico indotto non può comportare immissioni foniche percettibilmente più elevate (aumento di massimo 1dB, cioè l'incremento di rumore ritenuto percettibile secondo quanto indicato dall'Ufficio prevenzione rumori, in conformità con quanto stabilito dal Tribunale federale e a quanto ritenuto valido dall'Ufficio federale dell'ambiente). Nel caso in questione, sono calcolati dei valori di immissione inferiori ai Valori limite d'immissione (VLI) (65 dB(A) durante le ore diurne e 55 dB(A) durante le ore notturne per il Grado di sensibilità (GdS) III) anche al mappale n. 1521 RFD, punto più esposto al rumore generato dal traffico futuro su via Monte Ceneri.

Per i motivi qui esposti, le osservazioni degli istanti su questo punto non possono essere prese in considerazione.

2. Come riscontrato nello studio relativo alle immissioni foniche allegato al Rapporto di pianificazione, i mappali di proprietà degli istanti (mapp. n. 1589 e 1590 RFD) sono attualmente interessati da immissioni foniche generate sia dal poligono di tiro che dagli stand a corta distanza militari, immissioni che superano parzialmente i valori limite

d'immissione fissate dall'OIF. Al di là del livello sonoro attuale, con la ristrutturazione e la copertura del poligono di tiro le immissioni residue sugli stessi mappali risultano considerevolmente diminuite, provenendo esclusivamente dagli stand a corta distanza militari che, ricordiamo, esulano dalle competenze del PUC. L'edificio ubicato sui mappali degli istanti è quindi da considerarsi totalmente protetto dalle immissioni derivanti dalle attività disciplinate dal presente PUC.

Ai sensi dell'OIF, le installazioni per il tiro presenti nella piazza d'armi sono considerate degli impianti fissi essendo antecedenti all'entrata in vigore della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). L'aumento dell'attività di tiro per gli scenari futuri è invece considerato come una modifica sostanziale dell'impianto. Queste premesse hanno condotto a considerare come termine di comparazione per la verifica del rispetto della normativa i VLI, in quanto i VP sono da considerare unicamente per gli impianti nuovi. L'art. 8 OIF postula che per gli impianti fissi già esistenti che vengono modificati in maniera sostanziale, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i VLI (65 dB(A) nelle ore diurne per il GdS III). A questo proposito, si ricorda che i VLI sono applicabili agli edifici esistenti con locali sensibili al rumore ai sensi dell'art. 2 OIF, nonché alle aree in cui è richiesta un'elevata protezione acustica (per esempio zone ricreative). Nel caso concreto, la fascia esterna interessata da un superamento dei VLI non interessa però zone o edifici con locali sensibili al rumore ai sensi dell'art. 2 OIF, motivo per cui non sussistono ragioni per non autorizzare la realizzazione del nuovo impianto. Per i motivi qui esposti, le osservazioni degli istanti su questo punto non possono essere prese in considerazione.

3. L'allargamento della strada d'accesso al poligono di tiro è necessario al fine di garantire il doppio senso di circolazione su tutto il tragitto (calibro definito in modo da permettere l'incrocio fra 2 veicoli pesanti ad una velocità di 20 Km/h conformemente a quanto stabilito dalle norme VSS) e lasciando indipendente la strada che sale verso gli impianti di tiro militare a corta distanza, che sarà ad uso esclusivo dei militari e degli aventi diritto, esigenza vincolante per la concessione dei sedimi da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), proprietario dei fondi sul quale sorgerà l'impianto coperto. Inoltre, come già anticipato al punto 1, si osserva che il nuovo traffico indotto non comporterà un aumento delle molestie sonore contrario alle disposizioni dell'OIF. Non è quindi necessario prevedere delle misure per contenere le immissioni foniche derivanti dalla strada d'accesso al poligono. Per quel che concerne l'inquinamento luminoso non vi è nessuna base legale che disciplina le immissioni derivanti dai veicoli transitanti su strade pubbliche. La richiesta degli istanti non può quindi essere accolta. Si osserva inoltre che il dissodamento per permettere l'allargamento e la ristrutturazione del poligono di tiro è necessario in gran parte per garantire la distanza legale minima dal bosco prevista dalla LCFo e dal Relativo Regolamento dalla nuova infrastruttura (10m) e dalla strada d'accesso allargata (2m). Per quel che concerne la richiesta di realizzare un terrapieno a sud e a sud-ovest del parcheggio, si osserva che, in applicazione dell'art. 109 Lst, nell'esame dell'autorizzazione a costruire dovrà essere applicato il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel paesaggio. In sede progettuale dovranno quindi essere prese le giuste precauzioni per far sì che il nuovo impianto si inserisca convenientemente nel paesaggio circostante. Sarà quindi in questa sede che saranno identificate le giuste misure da prendere per soddisfare le esigenze dell'art. 109 Lst circa la realizzazione del posteggio (ed eventualmente prese in considerazione le richieste degli istanti).

4. Al fine di ottimizzare l'impostazione ritenuta a livello di geometria dell'innesto sulla strada cantonale, è stato effettuato un approfondimento per determinare il dimensionamento del calibro stradale e verificare le condizioni di visibilità dell'incrocio. Da tale approfondimento è scaturita la necessità di rivedere leggermente la geometria dello sbocco onde garantire delle condizioni di viabilità adeguate per tutte le tipologie di veicolo, in entrata, rispettivamente in uscita dalla strada di servizio al poligono di tiro. Ciò prevede un leggero allargamento verso valle dello sbocco. Le questioni legate alla segnaletica non sono invece disciplinate dal PUC. Eventuali osservazioni a riguardo potranno semmai essere formulate nell'ambito della formulazione del progetto stradale. Si osserva inoltre che non è previsto alcun esproprio sul mappale n. 1521 RFD. Infatti, su tutto il primo tratto di strada, l'allargamento della stessa è previsto verso valle.
- Per i motivi qui esposti, le osservazioni degli istanti non possono essere prese in considerazione nemmeno su questo punto.

9. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

La stima dei costi d'investimento ammonta a:

- Poligoni di tiro e casa del tiratore fr. 24'250'000
- | | |
|---|----------------|
| Scavi e demolizioni | fr. 3'150'000 |
| Casa del tiratore | fr. 6'250'000 |
| Galleria 50 m | fr. 3'050'000 |
| Galleria 300 m | fr. 10'950'000 |
| Sistemazioni esterne + evacuazione acque meteoriche | fr. 850'000 |
- Accesso e parcheggi fr. 1'650'000
- | | |
|------------------|---------------|
| Strada d'accesso | fr. 1'250'000 |
| Parcheggi | fr. 400'000 |
- Sistemazione e deviazione del corso d'acqua fr. 370'000
 - Dissodamento fr. 65'340
 - Bonifica siti inquinati fr. 2'579'000
 - Rifugio pubblico fr. 1'900'000
 - **TOTALE (con arrotondamento) fr. 31'000'000 +/- 20%**

In base alle sinergie che si verranno a creare si dovranno definire le misure di gestione della struttura per l'ammortamento dei costi oltre ad una valutazione approfondita per comprendere l'aspetto finanziario a carico dei Comuni che faranno riferimento alla struttura (partecipazione finanziaria ai sensi della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (artt. 133 e 125) e dell'Ordinanza di tiro (art. 29)). Il concetto delle spese verrà allestito in una fase successiva.

I costi d'investimento sono calcolati con una precisione del +/- 20% e sono comprensivi di IVA. Non sono compresi gli eventuali costi del fondo, costi per espropriazioni e interessi dovuti ai finanziamenti dell'opera.

I costi annui di gestione ammonterebbero invece a 777'000 fr.

Gli accordi intervenuti con Armasuisse prevedono che la Confederazione prenda a carico i costi legati alla bonifica dei siti inquinati e partecipi al finanziamento del progetto con un investimento di 4 mio fr. Mette inoltre a disposizione gratuitamente le superfici necessarie all'allargamento della strada d'accesso. Le modalità di manutenzione e di gestione di quest'ultima saranno opportunamente regolamentate a tempo debito mediante convenzione con i principali utilizzatori dell'impianto.

Il rifugio pubblico, in diminuzione del fabbisogno di posti protetti del Comune di Monteceneri, è completamente finanziato per il tramite del fondo contributi sostitutivi gestito dal Cantone.

Gli investimenti restanti vengono suddivisi fra i Comuni finanziatori.

Lo stanziamento del credito per gli investimenti necessari alla realizzazione delle misure previste dal PUC faranno oggetto di un nuovo messaggio all'attenzione del Parlamento cantonale.

10. CONCLUSIONI

Nel caso del presente progetto pianificatorio, l'Autorità Cantonale è confrontata con la necessità di porre le basi legali atte alla concretizzazione di un progetto a valenza cantonale. La realizzazione del nuovo centro d'addestramento e poligono di tiro richiede certo la sottrazione di più di 3'000 mq di superficie boschiva, ma allo stesso tempo il progetto permette di rispondere ad un interesse pubblico avvertito dalla collettività non comportando particolari ripercussioni sul comparto della Piazza d'armi del Monte Ceneri e permettendo lo smantellamento di alcune infrastrutture sparse sul territorio cantonale non più conformi ai requisiti di legge. Innanzitutto il progetto permetterà, una volta realizzato, di assicurare a lungo termine l'adempimento dell'obbligo dei vari Comuni di mettere a disposizione un impianto per il tiro fuori servizio militare, fungerà da centro d'addestramento per la polizia cantonale, e sarà utilizzabile anche da cacciatori e società sportive. La realizzazione del progetto permetterà, a livello locale, un risanamento paesaggistico e territoriale del comparto del Monte Ceneri, contenendo e diminuendo l'impatto fonico rispetto a quello generato dall'attuale poligono di tiro, migliorando il suo inserimento paesaggistico e promuovendo uno sfruttamento efficiente e sinergico delle infrastrutture necessarie per l'istruzione e il tiro dei diversi corpi di sicurezza e associazioni, garantendo così un uso parsimonioso del suolo. La realizzazione del progetto non comporterà nemmeno ripercussioni significative sul traffico della strada cantonale del Passo del Monte Ceneri, e non comprometterà le funzionalità del Corridoio faunistico di interesse sovra-regionale TI24. Gli impatti del progetto (perdita di superficie boschiva) sono quindi ampiamente compensati.

Lo scrivente Consiglio è quindi persuaso di aver trovato una soluzione pianificatoria che permette di derimere i conflitti e le contestazioni emerse nell'ambito della procedura di adozione di una prima proposta di PUC nel 2008 poi abbandonata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare l'annesso PUC.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale Centro d'addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
- gli articoli da 44 a 53 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
- gli articoli 4 e seguenti della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo);
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
- la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
- la scheda V10 del Piano direttore cantonale;
- il messaggio 11 luglio 2017 n. 7373 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato il Piano di utilizzazione cantonale Centro d'addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri.

Articolo 2

È autorizzato il dissodamento di una superficie boschiva di 3'267 mq per la ristrutturazione e la copertura del poligono di tiro esistente, nonché per l'allargamento della strada d'accesso al nuovo centro d'addestramento e poligono di tiro.

Articolo 3

Quale compenso per il dissodamento, l'istante sarà chiamato a versare, con la crescita in giudicato del presente decreto legislativo, un contributo finanziario fissato in 20 franchi per mq dissodato definitivamente, e pertanto in totale 65'340 franchi.

Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Articolo 5

Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.